

Concordato intercantonale sugli appalti pubblici¹ (CIAP)

172.056.4

del 25 novembre 1994 (Stato 28 gennaio 2003)

Approvato dal Dipartimento federale dell'economia pubblica il 14 marzo 1996

Sezione 1: Disposizioni generali

Art. 1 Scopo

¹ Il presente concordato regola la reciproca apertura dei Cantoni nell'ambito dell'aggiudicazione delle loro commesse pubbliche.

² Esso intende armonizzare le norme di aggiudicazione cantonali mediante principi stabiliti di comune accordo e in conformità agli impegni internazionali della Svizzera. In particolare i suoi obiettivi sono:

- a. promuovere un'efficace concorrenza tra gli offerenti;
- b. garantire la parità di trattamento tra tutti gli offerenti nonché un'aggiudicazione imparziale;
- c. assicurare la trasparenza della procedura di aggiudicazione;
- d. consentire un impiego parsimonioso delle risorse finanziarie pubbliche.

Art. 2 Riserva di altre convenzioni

I Cantoni interessati si riservano il diritto di:

- a. concludere tra loro altre convenzioni bilaterali o multilaterali al fine di estendere il campo di applicazione del presente concordato, o consolidare ulteriormente la loro collaborazione in altro modo;
- b. concludere convenzioni analoghe con le regioni confinanti e gli Stati limitrofi.

Art. 3 Esecuzione

Le autorità competenti di ogni Cantone promulgano le disposizioni di esecuzione, che devono essere conformi al concordato.

RU 1996 1438

¹ Per i Cantoni che non hanno accettato le modifiche del 15 marzo 2001 (RS 172.056.5 art. 21 cpv. 3) rimane applicabile il concordato, non modificato.

Sezione 2: Applicazione del concordato

Art. 4 Organo intercantonale

¹ L'Organo intercantonale è costituito dai membri della Conferenza svizzera dei Direttori dei Dipartimenti delle pubbliche costruzioni, della pianificazione del territorio e della protezione dell'ambiente, dei Cantoni concordatari.

² All'Organo intercantonale competono:

- a. la modifica del concordato, con riserva del consenso dei Cantoni concordatari;
- b. la promulgazione delle direttive d'applicazione del concordato;
- c. l'adeguamento periodico dei valori soglia conformemente alle disposizioni dell'Accordo GATT²;
- d. la determinazione della clausola bagatella generale come da articolo 7 capoverso 2 del presente concordato;
- e. il controllo sull'esecuzione dell'accordo da parte dei Cantoni, in particolare sull'allestimento e la tenuta a giorno della necessaria documentazione, nonché la composizione amichevole di controversie tra i Cantoni circa l'applicazione del concordato;
- f. la regolamentazione dell'organizzazione e della procedura per l'applicazione del concordato.

³ L'Organo intercantonale prende le sue decisioni a maggioranza di tre quarti dei presenti, purché sia rappresentata almeno la metà dei Cantoni. Ogni Cantone partecipante ha diritto ad un voto, che deve essere espresso da un membro del competente governo cantonale.

⁴ L'Organo intercantonale collabora con le Conferenze dei Direttori cantonali interessate, in particolare con la Conferenza dei Direttori cantonali dei Dipartimenti dell'economia pubblica, consultandole preventivamente o invitandole alle riunioni.

Art. 5 Collaborazione con la Confederazione

L'Organo intercantonale, in collaborazione con la Confederazione, cerca soluzioni comuni per una regolamentazione coordinata delle procedure di aggiudicazione federali e cantonali.

² RS 0.632.231.422

Sezione 3: Campo d'applicazione

Art. 6 Tipi di commesse

Il presente concordato è applicabile all'aggiudicazione di commesse:

- a. edili, vale a dire contratti tra committente e offerente in merito all'esecuzione di opere di edilizia o di genio civile, conformemente al numero 51 della Classificazione centrale dei prodotti (elenco CPC) di cui all'Allegato I, Appendice 5 dell'Accordo GATT³ ;
- b. forniture, vale a dire contratti tra committente e offerente in merito all'acquisto di beni mobili, segnatamente mediante compravendita, leasing, locazione, affitto o nolo-vendita;
- c. prestazioni di servizi, vale a dire contratti tra committente e offerente in merito alla fornitura di prestazioni di servizio, conformemente all'Allegato I, Appendice 4 dell'Accordo GATT.

² L'opera edile è il risultato del complesso di lavori di sopra e sotto struttura di cui al capoverso 1 lettera a.

Art. 7 Valori soglia

¹ Il presente concordato si applica all'aggiudicazione di commesse allorché il valore stimato delle stesse, al netto dell'imposta sul valore aggiunto, raggiunge i seguenti valori soglia:

- a. 10 070 000 franchi per opere edili;
- b. 403 000 franchi per forniture e prestazioni di servizio;
- c. 806 000 franchi per forniture e prestazioni di servizio che, su incarico di un committente ed in conformità all'articolo 8 del presente concordato, vengono aggiudicate nei settori dell'erogazione dell'acqua e dell'energia, dei trasporti e delle telecomunicazioni.

² Se per la realizzazione dell'opera edile il committente aggiudica diverse commesse, fa fede il valore globale delle medesime. L'Organo intercantonale determina la percentuale del valore che ogni singola commessa deve rappresentare per rapporto al valore globale dell'opera, al fine dell'applicazione del presente concordato (clausola bagatella).

Art. 8 Committente

¹ Al presente concordato sottostanno in qualità di committente:

- a. lo Stato, i suoi istituti pubblici e le sue aziende, nonché le corporazioni di diritto pubblico a cui esso partecipa;

³ RS 0.632.231.422

- b. i Comuni, le associazioni di Comuni e gli altri enti pubblici verso quei Cantoni e quegli Stati firmatari dell'Accordo GATT⁴ che garantiscono loro la reciprocità;
- c. le organizzazioni e le imprese che, indipendentemente dalla loro forma giuridica, operano nei settori dell'erogazione dell'acqua, dell'energia, nonché dei trasporti, come pure delle telecomunicazioni e la cui maggioranza è controllata da uno o più committenti tra quelli menzionati alle lettere a e b, a prescindere dalla reciprocità. Sottostanno al presente concordato unicamente le commesse da esse aggiudicate in Svizzera, nell'esercizio di queste attività;
- d. altre organizzazioni soggette all'Accordo GATT o ad altri trattati internazionali analoghi.

² Al presente concordato sottostanno altresì gli oggetti e le prestazioni sussidiate per più del 50 per cento dei costi complessivi dalla Confederazione o da una o più organizzazioni tra quelle menzionate alle lettere a e b del capoverso 1.

Art. 9 Offerente

Il concordato è applicabile agli offerenti che hanno la loro sede o il loro domicilio:

- a. in uno dei Cantoni concordatari;
- b. in uno degli Stati parte dell'Accordo GATT⁵ sugli appalti pubblici, purché essi garantiscano la reciprocità;
- c. in altri Stati, nella misura in cui sono stati conclusi accordi analoghi.

Art. 10 Eccezioni

¹ Il presente concordato non è applicabile:

- a. alle commesse assegnate ad istituti per portatori di handicap, istituti di beneficenza e istituti di pena;
- b. alle commesse assegnate nell'ambito di programmi d'aiuto all'agricoltura e alimentazione;
- c. alle commesse riguardanti oggetti di comune responsabilità ed attuazione, aggiudicate in virtù di un trattato internazionale tra gli Stati parte all'Accordo GATT⁶ o tra la Svizzera ed altri Stati;
- d. alle commesse aggiudicate a un'organizzazione internazionale in virtù di una speciale procedura;
- e. alle commesse per l'acquisto di armi, munizioni o materiale bellico, nonché per la costruzione di infrastrutture belliche e di comando nell'ambito della difesa e dell'esercito.

² Il committente non è tenuto ad aggiudicare una commessa conformemente alle disposizioni del presente concordato:

⁴ RS 0.632.231.422

⁵ RS 0.632.231.422

⁶ RS 0.632.231.422

- a. se sono in pericolo la moralità, l'ordine e la sicurezza pubblici;
- b. se ciò si rivela necessario per la tutela della salute e la vita dell'uomo, degli animali e dei vegetali, o
- c. se con ciò si violano i diritti inerenti la tutela della proprietà intellettuale.

Sezione 4: Procedura di aggiudicazione

Art. 11 Principi generali

Nell'aggiudicazione delle commesse vengono osservati i seguenti principi:

- a. non discriminazione e parità di trattamento tra gli offerenti;
- b. concorrenza efficace;
- c. divieto di negoziare le offerte presentate;
- d. rispetto delle norme di ricusa;
- e. osservanza delle disposizioni in materia di protezione dei lavoratori nonché delle condizioni di lavoro;
- f. parità di trattamento tra donna e uomo;
- g. trattamento confidenziale delle informazioni.

Art. 12 Tipi di procedura

¹ Sono applicabili i seguenti tipi di procedura:

- a. il pubblico concorso, con cui il committente mette pubblicamente a concorso la commessa prevista e tutti gli offerenti possono presentare un'offerta;
- b. la procedura selettiva, con cui il committente mette pubblicamente a concorso la commessa prevista. Tutti gli offerenti possono presentare una domanda di partecipazione. Il committente stabilisce, in base ai criteri di idoneità, quali offerenti possono presentare un'offerta. Il committente può limitare il numero degli offerenti invitati a presentare un'offerta, nel caso in cui altrimenti l'aggiudicazione della commessa non potrebbe svolgersi in modo opportuno. Una concorrenza efficace deve, però, essere garantita;
- c. incarico diretto con cui il committente aggiudica una commessa direttamente, senza bando di concorso.

² Nelle disposizioni d'esecuzione, i Cantoni disciplinano, conformemente all'Accordo GATT⁷, le condizioni che regolano la scelta tra i diversi tipi di procedura.

⁷ RS 0.632.231.422

Art. 13 Disposizioni cantonali d'esecuzione

Le disposizioni cantonali d'esecuzione garantiscono:

- a. le necessarie pubblicazioni, almeno nel competente Foglio ufficiale cantonale del committente;
- b. il riferimento a specifiche tecniche non discriminatorie;
- c. la fissazione di congrui termini per la presentazione delle offerte;
- d. una procedura di verifica dell'idoneità degli offerenti secondo criteri oggettivi e verificabili;
- e. il reciproco riconoscimento della qualifica degli offerenti iscritti in liste permanenti dei Cantoni concordatari;
- f. adeguati criteri di aggiudicazione che garantiscano l'aggiudicazione all'offerta economicamente più vantaggiosa;
- g. l'aggiudicazione mediante decisione;
- h. la notifica dell'aggiudicazione corredata da una breve motivazione;
- i. la limitazione dell'interruzione e della ripetizione della procedura di aggiudicazione per gravi motivi.

Art. 14 Conclusione del contratto

¹ Il contratto con l'offerente può essere concluso dopo l'aggiudicazione, scaduto il termine di ricorso, a meno che l'istanza di ricorso non abbia accordato al ricorso l'effetto sospensivo.

² Se al ricorso non è stato accordato l'effetto sospensivo, il committente comunica tempestivamente la conclusione del contratto all'istanza di ricorso.

Sezione 5: Protezione giuridica**Art. 15** Diritto di ricorso e termine

¹ Contro le decisioni del committente è dato ricorso a un'istanza cantonale indipendente. Quest'ultima decide in via definitiva.

² I ricorsi devono essere inoltrati in forma scritta, debitamente motivati, entro 10 giorni dalla notifica delle decisioni.

³ In mancanza di disposizioni d'esecuzione cantonali, il Tribunale federale è competente per i ricorsi relativi all'applicazione del presente concordato.

Art. 16 Motivi di ricorso

¹ Il ricorso è proponibile contro:

- a. le violazioni del diritto, compreso l'abuso e l'eccesso del potere di apprezzamento;

b. l'accertamento errato o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti.

² Non può essere addotto il motivo dell'inadeguatezza.

³ In mancanza di disposizioni d'esecuzione cantonali, possono essere fatte valere direttamente dagli offerenti le disposizioni del presente concordato.

Art. 17 Effetto sospensivo

¹ Il ricorso non ha effetto sospensivo.

² L'istanza di ricorso può, su richiesta o d'ufficio, accordare l'effetto sospensivo qualora il ricorso appaia sufficientemente motivato e non vi si oppongano interessi prevalenti, siano essi pubblici o privati.

³ Se l'effetto sospensivo viene accordato su richiesta del ricorrente e se può causare un notevole pregiudizio, il ricorrente può, entro un termine ragionevole, essere obbligato a prestare garanzie per le spese processuali e per eventuali risarcimenti in favore della controparte. Se la garanzia non viene prestata in termine utile, la decisione sull'effetto sospensivo decade.

⁴ Il ricorrente è tenuto a risarcire il danno derivante dalla concessione dell'effetto sospensivo se ha agito intenzionalmente o con grave negligenza.

Art. 18 Decisione

¹ Se il contratto non è stato ancora concluso, l'istanza di ricorso può annullare la decisione e decidere essa stessa nel merito. Essa può pure rinviare la decisione, con o senza condizioni vincolanti, al committente affinché renda una nuova decisione.

² Se il contratto è già stato concluso ed il ricorso è fondato, l'istanza di ricorso constata il carattere illegale della decisione.

Sezione 6: Vigilanza

Art. 19 Controllo e sanzioni

¹ I Cantoni vigilano affinché, prima e dopo l'aggiudicazione, i committenti e gli offerenti si attengano alle disposizioni d'aggiudicazione.

² Essi prevedono sanzioni in caso di violazione delle disposizioni di aggiudicazione.

Sezione 7: Disposizioni finali

Art. 20 Adesioni e recesso

¹ Ogni Cantone può aderire al presente concordato consegnando la propria dichiarazione di adesione all'Organo intercantonale, il quale provvede a comunicarla alla Confederazione.

² Il recesso può avvenire per la fine di un nuovo anno civile e deve essere comunicato con preavviso di 6 mesi all'Organo intercantonale, il quale provvede a comunicarlo alla Confederazione.

Art. 21 Entrata in vigore

¹ Il concordato entra in vigore non appena due Cantoni vi aderiscono, mediante pubblicazione nella Raccolta ufficiale delle leggi federali; per ulteriori membri, mediante pubblicazione della loro adesione nel medesimo organo.

² Lo stesso vale per complementi e modificazioni del concordato.

Art. 22 Diritto transitorio

¹ Il presente concordato vale per l'aggiudicazione delle commesse che sono state messe a concorso o aggiudicate dopo la sua entrata in vigore.

² In caso di recesso, il concordato esplica i suoi effetti per l'aggiudicazione delle commesse che sono state messe a concorso prima della fine dell'anno civile in cui il recesso acquista efficacia.

Al presente concordato hanno aderito i seguenti Cantoni:

Cantone	Adesione		Entrata in vigore	
Zurigo ⁸	8 ottobre	1997	11 novembre	1997
Berna ⁹	13 maggio	1998	1° luglio	1998
Lucerna ¹⁰	2 dicembre	1996	1° luglio	1997
Uri ¹¹	11 dicembre	1996	22 aprile	1997
Svitto ¹²	22 maggio	1996	3 settembre	1996
Obvaldo	1° maggio	1996	21 maggio	1996
Nidvaldo ¹³	28 aprile	1996	3 settembre	1996
Glarona ¹⁴	4 maggio	1997	1° luglio	1997
Zugo ¹⁵	3 settembre	1996	1° ottobre	1996
Friburgo	1° gennaio	1996	21 maggio	1996
Soletta ¹⁶	3 dicembre	1996	24 dicembre	1996
Basilea Città ¹⁷	26 marzo	1997	3 giugno	1997

⁸ RU 1997 2398

⁹ RU 1998 1560

¹⁰ RU 1997 1474

¹¹ RU 1997 924

¹² RU 1996 2504

¹³ RU 1996 2504

¹⁴ RU 1997 1474

¹⁵ RU 1996 2552

¹⁶ RU 1996 3258

¹⁷ RU 1997 1120

Cantone	Adesione		Entrata in vigore	
Basilea Campagna ¹⁸	25 gennaio	2000	22 febbraio	2000
Appenzello Esterno ¹⁹	27 aprile	1997	3 giugno	1997
Appenzello Interno ²⁰	27 marzo	2000	25 aprile	2000
San Gallo ²¹	21 aprile	1998	1° luglio	1998
Sciaffusa	22 gennaio	1996	21 maggio	1996
Grigioni ²²	9 giugno	1996	28 gennaio	1997
Argovia ²³	30 aprile	1997	3 giugno	1997
Turgovia ²⁴	13 giugno	1997	1° luglio	1997
Ticino	6 febbraio	1996	21 maggio	1996
Vaud ²⁵	5 novembre	1997	9 dicembre	1997
Vallese ²⁶	3 settembre	1997	7 ottobre	1997
Neuchâtel ²⁷	10 settembre	1996	24 dicembre	1996
Ginevra ²⁸	30 luglio	1997	9 dicembre	1997
Giura ²⁹	3 novembre	1998	1° gennaio	1999

- 18 RU **2000** 329
 19 RU **1997** 1120
 20 RU **2000** 1015
 21 RU **1998** 1560
 22 RU **1997** 166
 23 RU **1997** 1120
 24 RU **1997** 1474
 25 RU **1997** 2494
 26 RU **1997** 2140
 27 RU **1996** 3258
 28 RU **1997** 2494
 29 RU **2000** 329

